



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DLGS 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
 Geom. Alessandro Cori VII Q.F. D.ssa Rita Sturvi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
 F.to Augusto Agostini

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to D.ssa Immacolata Castaldo.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:


- Viene pubblicata nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, oggi e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1° della Legge 18/06/2009 n. 69);
- Diviene esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione nel sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Diviene eseguibile il giorno stesso della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del DLGS n. 267 del 18/08/2000.

ACUTO, li 03 OTT, 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to D.ssa Immacolata Castaldo.

Per copia conforme, per uso amministrativo.

ACUTO, li 03 OTT, 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
 D.ssa Immacolata Castaldo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 96 DEL 26/09/2013

OGGETTO: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: INDIRIZZO GESTIONALE

L'anno 2013 il giorno 26 del mese di Settembre alle ore 19.30 in Acuto e nella residenza Municipale.

Regolarmente convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nelle persone dei signori:

	Presente	Assente
1. Agostini Augusto - Sindaco -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Serafini Leonello - Assessore -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Martini Gianfranco - Assessore -	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Petrucci Adelmo - Assessore -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Macciocca Francesco - Assessore -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presenti 4
 Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Immacolata Castaldo.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Sindaco Augusto Agostini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI ACUTO
RELA DI PUBBLICAZIONE

N. 384 / Cron
 Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente il giorno 03-10-2013 per la durata di giorni 15 e vi rimarrà fino al giorno 18-10-2013.
 Acuto 03/10/13

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 5 del Regolamento Comunitario del 12 dicembre 2002 n. 2204 dispone: "Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una "Strategia europea per l'occupazione". La disoccupazione resta un grave problema di talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate";
- l'art. 2 del Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 definisce: "lavoratore svantaggiato" qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, ovvero qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri indicati all'art. 2 del Regolamento comunitario sopra indicato;
- la Legge 08/11/1991 n. 381 all'art. 4, comma 2, prevede che "le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa"
- l'art. 5 della legge 381/91, come sostituito dall'art. 20 della legge 52/1996 dispone inoltre che: "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possano stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 primo comma della legge 381/1991;
- nel territorio sono presenti molte persone che, per una molteplicità di cause, si trovano in condizioni di svantaggio e difficoltà tali da render loro difficile la possibilità di avere occasioni di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
- tali persone svantaggiate in moltissimi casi sono individuabili come soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 primo comma della legge n. 381/91;
- le cooperative di tipo B) sono, pertanto, definite dalla legge 381/91 come cooperative aventi lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Considerato:

- che il Comune di Acuto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 381/91, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge, può quindi stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari il cui importo al netto dell'IVA risulti inferiore agli importi per le quali si debbono applicare le direttive dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici;
- che l'attuale trend economico e la contestuale alta concorrenzialità di mercato condiziona pesantemente il mercato del lavoro e non concorre a produrre occasioni di lavoro per le persone svantaggiate;
- che nel nostro territorio, in conseguenza delle modifiche del tessuto sociale e delle realtà produttive, la non irrilevante, e peraltro crescente, presenza di persone svantaggiate tende ad essere sempre più emarginata dal mercato del lavoro con le conseguente tendenze all'aggravamento della loro marginalità sociale;

- che vi è, pertanto l'oggettiva necessità di interventi volti a promuovere occasioni di lavoro per le persone svantaggiate del territorio utilizzando lo strumento convenzionale con cooperative sociali di tipo B);

Ritenuto:

- di valorizzare le risorse presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della comunità locale con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione;
- di favorire pertanto lo sviluppo e l'operatività delle cooperative sociali di tipo B) costituite ai sensi della legge 381/91, art. 1 lettera b);
- di realizzare azione di supporto a queste cooperative sociali stipulando quindi convenzioni per la fornitura di beni/servizi all'uopo individuati;

Dato atto che una disciplina di indirizzo che regolamenti il ricorso alle cooperative sociali di tipo B può consentire un giusto equilibrio tra efficienza della gestione della spesa pubblica ed efficacia delle politiche sociali volte a favore delle persone svantaggiate;

Ritenuto quindi opportuno prevedere la possibilità di affidamento diretto a cooperative sociali di tipo B) per il servizio di preparazione e somministrazione pasti per la mensa scolastica;

Considerato:

- che in data 10/06/2013 è scaduto l'incarico del servizio di preparazione e somministrazione mensa scolastica affidato ai sensi della legge 381/1991.
- che è necessario per il Comune provvedere alla prosecuzione di tale fondamentale servizio;

Ritenuto pertanto di assumere, quale atto di indirizzo:

- l'affidamento servizio di preparazione e somministrazione mensa con importo inferiore alla soglia di applicazione delle direttive dell'Unione Europea, per il periodo dal 07/10/2013 alla fine dell'anno scolastico alle Cooperative sociali di tipo B);

Visto:

- la legge 8 novembre 1991, n. 381, "Disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni e integrazioni";
- il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, nonché del Segretario comunale reso ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. Per quanto espresso in premessa, di promuovere il ricorso alle cooperative sociali di tipo B quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate individuando quale servizio affidabile alle cooperative sociali di tipo B) la fornitura di preparazione e somministrazione pasti per la mensa scolastica per il periodo dal 07/10/2013 alla fine dell'anno scolastico, tramite convenzione da stipulare in conformità allo schema allegato al presente atto;
2. di demandare agli uffici competenti l'adozione dei provvedimenti susseguenti;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.